comune di trieste
piazza Unità d'Italia 4
34121 Trieste
tel 040 6751
www.comune.trieste.it
partita iva 00210240321

DIPARTIMENTO LAVORI PUBBLICI FINANZA
DI PROGETTO E PARTENARIATI
Servizio Edilizia Pubblica

OGGETTO: Codice opera 17132 - Polo Museale del Porto Vecchio – Magazzino 26 –Realizzazione del nuovo Museo del Mare. Affidamento di un servizio di ingegneria ed architettura ai sensi dell'art. 24, comma 1 lettera d) del D.Lgs. 50/2016 per il Collaudo tecnico amministrativo in corso d'opera.
Spesa complessiva di Euro _____
CUP: F92F17000210003
CIG: _____

SCHEMA DI CONTRATTO DI AFFIDAMENTO INCARICO

Premesso che:

l'Amministrazione comunale ha in programma di realizzare un nuovo Museo del Mare nell'ambito del Polo Museale del Porto Vecchio - Magazzino 26, per una spesa totale di Quadro Economico dell'intervento pari a euro 33.000.000,00; che tale intervento di recupero si colloca nell'iniziativa collegata alla riqualificazione e valorizzazione dell'area del Porto Vecchio nell'ambito di uno stanziamento complessivo di euro 50.000.000,00 - [Intervento n. 11 "Porto Vecchio", del Piano Stralcio Cultura e Turismo – MIBACT]

a seguito di verifica ex art. 26 D.Lgs. 50/2016 a cura dell'incaricato RTP PROGETTO COSTRUZIONE QUALITA PCQ SRL / PRO ITER SRL con l'emissione del Rapporto Finale di Verifica dd. 27.07.2021 di esito positivo di conformita', con determinazione dirigenziale n. 2023/2021 dd. 10.08.2021 è stato approvato il Progetto Esecutivo dell'opera redatto dall'ATI con Capogruppo GUILLERMO VAZQUEZ CONSUEGRA ARQUITECTO Slp di Siviglia – Spagna, all'uopo incaricata, prevedente, nell'ambito della spesa totale fissata di euro 33.000.000,00, lavori per un importo pari a euro 19.939.917,22 (euro 19.362.916,30 importo lavori a base d'asta + euro 577.000,92 oneri sicurezza non soggetti a ribasso)

che con determinazione dirigenziale n. 2051/2021 dd. 12.08.2021 è stata indetta apposita procedura di gara aperta ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 50/2016 con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo di cui all'art. 95 co. 2 dello stesso D.Lgs. 50/2016.

che in data 27.08.2021 è stato pubblicato il relativo bando di gara; il termine fissato per la presentazione delle offerte era il 04.10.2021: A seguito della selezione operata da commissione di gara all'uopo costituita, e relativa la graduatoria finale, con determinazione dirigenziale n. _____/2022 dd. __.__.2022 l'appalto è stato aggiudicato in via definitiva all'Impresa EDILCOSTRUZIONI GROUP Srl di Teramo, risultata la migliore offerta tecnico economica, che ha offerto l'importo di euro 15.433.018,81 (derivante dal ribasso offerto del 20,296% sull'importo posto a base d'asta di euro 19.362.916,30) oltre oltre oneri sicurezza non soggetti a ribasso pari a euro 577.000,92, per un totale di euro 16.010.019,73 + IVA

che in attesa della stipula del Contratto di appalto e del successivi inizio effettivo dei lavori, rimangono da individuare alcune figure professionali necessarie all'esecuzione dei lavori, oltre a quelle già individuate all'interno degli uffici tecnici dell'Amministrazione.

Considerato che è stato affidato il seguente incarico esterno:

- collaudo statico in corso d'opera, compresa revisione dei calcoli di verifica e stabilita', all'ing. Paolo Buzzi con studio tecnico in Trieste (det.dir. 18.01.2021 dd. 20.07.2021; spesa totale incarico euro 29.473,10 onnicomprensivi);

considerato infine che risulta necessario allo stato attuale procedere alla nomina del Collaudatore Tecnico-Amministrativo dell'opera in quanto ai sensi dell'art. 25 comma 4 lettera b) del D.P.R. 207/2010, in caso di lavoro di particolare complessità risulta obbligatorio il collaudo in corso d'opera, con incarico da attribuire (art. 216 comma 1 del medesimo D.P.R. 207/2010) entro trenta giorni dalla data di consegna dei lavori.

che risulta opportuno procedere ad incarico esterno, visto l'art. 7, comma 2 lettera b) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e vista la necessità di collaudo in corso d'opera con frequenti sopralluoghi in cantiere;

richiamate le premesse e le motivazioni esposte nella Determinazione Dirigenziale n. ___ dd. _____ in cui viene individuata per l'affidamento dell'incarico in oggetto la procedura di affidamento diretto, previa consultazione di più operatori economici, ai sensi dei seguenti disposti normativi:

art. 31, comma 8, e 36, comma 2 lettera a), del D. lgs. 50/2016, così come modificati ai sensi del combinato disposto dell'art. 1 co. 2 lett. a) della Legge 120/2020 di conversione del decreto-legge 76/2020 con le ultime modifiche introdotte dall'art. 51 comma 1 lett. a2) della Legge 29 luglio 2021, n. 108 di conversione del decreto-legge 77/2021

A seguito di indagine preventiva di mercato, svolta utilizzando l'elenco di professionisti approvato con Determinazione n. 4418/2018 dell'Area Lavori Pubblici, Finanza di Progetto e Partenariati dd. 01.10.2018, *"Avviso pubblico per la formazione di un Elenco Unico dei professionisti abilitati per l'affidamento di servizi attinenti all'architettura ed all'ingegneria ed affini, di cui al D.Lgs. n. 50/2016 e Linea Guida Anac n. 1, di cui alla Delibera 973 dd. 14.9.2016 e s.m.i. Approvazione elenco nuove candidature a integrazione ed aggiornamento elenchi precedenti a formare un unico elenco di professionisti"*, successivamente aggiornato con Det. Dir. n. 4563 dd. 07.10.2019, nonché tenuto conto del principio di rotazione degli affidatari di incarichi dell'Ente.

Visto il verbale dd. _____ di conclusione dell'indagine preventiva di mercato che ha individuato nell'operatore economico di seguito indicato il professionista selezionato;

tutto ciò premesso e considerato, tra

il Comune di Trieste , con sede legale a Trieste in Piazza dell'Unità, 4 (codice fiscale e partita IVA 00210240321), nella persona del Direttore _____, _____ _____, in qualità di soggetto competente alla stipula del contratti, di seguito denominata semplicemente «Amministrazione committente», o «Stazione Appaltante»

e

il _____ _____ , iscritto all'Ordine de _____ della provincia di _____ al n. _____, libero professionista, con studio / sede in _____ _____ (provincia di _____), via/piazza _____, ___ (codice fiscale _____, partita IVA _____) di seguito denominato semplicemente «Collaudatore» o «Professionista incaricato», il quale agisce per conto:

(scegliere la fattispecie pertinente)

proprio, in quanto libero professionista individuale, titolare dello studio (codice fiscale_____, partita IVA _____);

(oppure)

dell'associazione professionale di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1815 (codice fiscale _____, partita IVA _____) costituita da sé stesso e dai signori _____ _____, i quali sottoscrivono in solido il presente contratto disciplinare d'incarico;

(oppure)

della società di _____ di cui all'articolo 46 del D.Lgs. 50/2016, denominata "_____", con sede in _____ (provincia di _____), via/piazza _____, n. ___ (codice fiscale _____, partita IVA _____), nella sua qualità di _____;

Si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1. (Oggetto dell'incarico)

1. L'oggetto dell'incarico consiste nell'assunzione del ruolo di Collaudatore tecnico-amministrativo, secondo quanto previsto all'art. 102 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. Nonché al TITOLO X - COLLAUDO DEI LAVORI del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, relativamente alla seguente opera: *Codice opera 17132 - Polo Museale del Porto Vecchio – Magazzino 26 – Realizzazione del nuovo Museo del Mare*. Il tutto come meglio specificati al successivo art. 3).
2. Le modalità di svolgimento di tutte le prestazioni, oltre che conformi alle disposizioni di cui al comma 1, dovranno essere conformi al D.Lgs. 50/2016 e successive modificazioni ed integrazioni, per la parte applicabile al presente incarico, nonché ai criteri e alle procedure impartite dal responsabile del procedimento.
3. Anche ai fini dell'articolo 3 della legge n. 136 del 2010 e dell'articolo 22 del presente contratto il Codice identificativo della gara (CIG) relativo all'affidamento è il seguente: _____.

Art. 2. (Obblighi legali)

1. Il Professionista incaricato è obbligato all'osservanza delle norme di cui agli articoli 2229 e seguenti del Codice civile e, limitatamente a quanto non diversamente stabilito dal presente contratto e dagli atti dallo stesso richiamati, è obbligato all'osservanza della deontologia professionale e di ogni altra normativa vigente nella materia correlata all'oggetto dell'incarico.
2. Resta a carico del Professionista incaricato ogni onere strumentale e organizzativo necessario per l'espletamento delle prestazioni, rimanendo egli organicamente esterno e indipendente dagli uffici e servizi dell'Amministrazione committente; è obbligato ad eseguire quanto affidato secondo i migliori criteri per la tutela e il conseguimento del pubblico interesse e secondo le indicazioni impartite dai referenti dell'amministrazione medesima, con l'obbligo specifico di non interferire con il normale funzionamento degli uffici e di non aggravare gli adempimenti e le procedure che competono a questi ultimi.
3. Il Professionista incaricato deve rispettare i principi di piena e leale collaborazione e cooperazione con gli uffici e servizi di cui al comma 2. Il Professionista incaricato è soggetto alla giurisdizione contabile della Corte dei conti in caso di danno erariale ai sensi dell'articolo 1 della legge n. 20 del 1994.

Art. 3. (Descrizione delle prestazioni)

Oggetto del collaudo *(Art. 215 e segg. D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207)*

1. Il collaudo dovrà verificare e certificare che l'opera o il lavoro siano stati eseguiti a regola d'arte, secondo il progetto approvato e le relative prescrizioni tecniche, nonché le eventuali perizie di variante, in conformità del contratto e degli eventuali atti di sottomissione o aggiuntivi debitamente approvati.

2. Il collaudo dovrà altresì verificare che i dati risultanti dalla contabilità finale e dai documenti giustificativi corrispondano fra loro e con le risultanze di fatto, non solo per dimensioni, forma e quantità, ma anche per qualità dei materiali, dei componenti e delle provviste. Il collaudo comprende altresì tutte le verifiche tecniche previste dalle leggi di settore.

3. Gli accertamenti e le verifiche effettuati nelle visite di sopralluogo disposte dall'organo di collaudo, in ogni caso, al termine delle operazioni, debbono risultare nel certificato di collaudo da inviare alla stazione appaltante.

4. Il collaudo comprenderà anche l'esame delle riserve dell'esecutore, sulle quali non sia già intervenuta una risoluzione definitiva in via amministrativa, se iscritte nel registro di contabilità e nel conto finale nei termini e nei modi stabiliti dal Capitolato Speciale d'Appalto.

5. Al collaudatore verranno tempestivamente forniti dalla Stazione Appaltante e dela Responsabile Unico del Procedimento i seguenti documenti

   a) la copia conforme del contratto d'appalto e dei documenti facenti parte integrante del contratto, nonché il provvedimento di approvazione del progetto;
   b) eventuali perizie di variante e suppletive, con le relative approvazioni intervenute e copia dei relativi atti di sottomissione o aggiuntivi;
   c) copia del programma di esecuzione dei lavori redatto dall'esecutore e relativi eventuali aggiornamenti approvati dal direttore dei lavori;
   d) verbale di consegna dei lavori;
   e) disposizioni del responsabile del procedimento e ordini di servizio e rapporti periodici emessi dal direttore dei lavori;
   f) eventuali verbali di sospensione e ripresa lavori;
   g) certificato di ultimazione lavori;
   h) originali di tutti i documenti contabili o giustificativi prescritti dal presente regolamento;
   i) verbali di prova sui materiali, nonché le relative certificazioni di qualità;
   l) conto finale dei lavori;
   m) relazione del direttore dei lavori in accompagnamento allo conto finale, relativa documentazione allegata nonché l'esito dell'avviso ai creditori
   n) relazione del responsabile del procedimento sul conto finale;
   o) relazioni riservate sia del direttore dei lavori, che del responsabile del procedimento sulle eventuali riserve avanzate dall'esecutore dei lavori non definite in corso d'opera ;

6. Sarà facoltà del collaudatore chiedere al responsabile del procedimento o al direttore dei lavori altra documentazione ritenuta necessaria o utile per l'espletamento dell'incarico.

7. Il collaudatore dovrà essere presente a tutte le prove od operazioni di controllo che riterrà opportuno eseguire, dovrà garantire la propria partecipazione a tutti gli incontri/riunioni per cui il R.U.P. dovesse ritenere anche solo opportuna la sua presenza, nonché comprovare il puntuale adempimento dell'incarico in parola mediante annotazioni sul Giornale dei Lavori da conservarsi in cantiere;

Visite in corso d'opera

1. Il collaudatore dovrà effettuare visite in corso d'opera con la cadenza che esso ritiene adeguata per un accertamento progressivo della regolare esecuzione dei lavori in relazione a quanto verificato. In particolare è necessario che vengano effettuati sopralluoghi durante l'esecuzione delle fondazioni e di quelle lavorazioni significative la cui verifica risulti impossibile o particolarmente complessa successivamente all'esecuzione. **Le visite dovranno comunque avere una cadenza minima mensile** ed il collaudatore dovrà riassumere le risultanze del sopralluogo in apposito verbale da trasmettere al Responsabile del Procedimento. Il collaudatore avrà facoltà di convocare i soggetti che ritiene opportuno far presenziare alle visite tramite PEC da inviarsi almeno **5 (cinque) giorni** prima della data programmata per il sopralluogo. Qualora il verbale contenga delle prescrizioni da impartire all'Appaltatore o ad altri soggetti coinvolti nell'applato, lo stesso dovrà essere trasmesso via PEC ai soggetti coinvolti.

Visite di collaudo in corso d'opera

2. Le visite dovranno essere eseguite previa convocazione di tutti i soggetti interessati tramite PEC da inviarsi a cura del collaudatore almeno **5 (cinque) giorni** prima della data programmata per la visita; la convocazione dovrà indicare chiaramente ora e luogo in cui si terrà la visita.

3. Le visite potranno essere inoltre richieste dal responsabile del Procedimento ogni qual volta lo riterrà necessario, dandone opportuna notifica al collaudatore, il quale di conseguenza dovrà operare come al precedente punto 2)

4. **Le visite di collaudo dovranno comunque avere cadenza semestrale, come limite minimo.**

5. Dovrà essere effettuato un sopralluogo di verifica anche in caso di anomalo andamento dei lavori rispetto al programma.

6. nel corso delle visite, il collaudatore dovrà raccogliere eventuale copia delle relazioni del D.L. sull'andamento dei lavori inviate al R.U.P. ed ogni altra documentazione ritenuta opportuna per le operazioni di collaudo; dovranno essere raccolti inoltre anche tutti i verbali dei sopralluoghi intermedi effettuati dal collaudatore in corso d'opera di cui al paragrafo precedente.

7. Di ciascuna visita, alla quale dovranno essere invitati l'esecutore ed il direttore dei lavori, dovrà essere redatto apposito verbale con le modalità di cui al punto seguente.

Verbale di visita

1. Della visita di collaudo dovrà essere redatto processo verbale che, oltre ad una sintetica descrizione dell'opera e della sua ubicazione ed ai principali estremi dell'appalto, deve contenere le seguenti indicazioni:

   a) gli estremi del provvedimento di nomina dell'organo di collaudo;
   b) il giorno della visita di collaudo;
   c) le generalità degli intervenuti alla visita e di coloro che, sebbene invitati, non sono intervenuti.

2. Nel processo verbale dovranno essere descritti i rilievi fatti dall'organo di collaudo, le singole operazioni e le verifiche compiute, il numero e la profondità dei saggi effettuati e i risultati ottenuti. I punti di esecuzione dei saggi dovranno essere riportati su disegni o chiaramente individuati a verbale.

3. I processi verbali, oltre che dall'organo di collaudo e dall'esecutore, dovranno essere firmati dal direttore dei lavori nonché dal responsabile del procedimento, se intervenuto, e dagli altri obbligati ad intervenire. Sarà inoltre firmato da quegli assistenti la cui testimonianza è invocata negli stessi processi verbali per gli accertamenti di taluni lavori.

4. I verbali, da trasmettere al responsabile del procedimento entro trenta giorni successivi alla data delle visite, dovranno riferire anche sull'andamento dei lavori e sul rispetto dei termini contrattuali e contenere le osservazioni ed i suggerimenti ritenuti necessari, senza che ciò comporti diminuzione delle responsabilità dell'esecutore e dell'ufficio di direzione dei lavori, per le parti di rispettiva competenza.

Visita definitiva e relativi avvisi

1. Esaminati i documenti acquisiti ed accertatane la completezza, il collaudatore dovrà fissare il giorno della visita di collaudo ed informarne il responsabile del procedimento e il direttore dei lavori; quest'ultimo ne darà tempestivo avviso all'esecutore, al personale incaricato della sorveglianza e della contabilità dei lavori e, ove necessario, agli eventuali incaricati dell'assistenza giornaliera dei lavori, affinché intervengano alle visite di collaudo.

2. Eguale avviso dovrà essere dato a quegli altri funzionari o rappresentanti di amministrazioni od enti pubblici che, per speciali disposizioni, anche contrattuali, devono intervenire al collaudo. Se i funzionari malgrado l'invito ricevuto, non intervengono o non si fanno rappresentare, le operazioni di collaudo dovranno aver luogo egualmente. L'assenza dei suddetti funzionari dovrà essere riportata nel processo verbale.

3. Se l'esecutore, pur tempestivamente invitato, non interviene alle visite di collaudo, queste dovranno venir esperite alla presenza di due testimoni estranei alla stazione appaltante e la relativa spesa posta a carico dell'esecutore. **Di tutto questo il collaudatore dovrà tener conto in sede di redazione del conto finale e di applicazione delle detrazioni, della circostanza dovrà essere fatta specifica menzione nel verbale di visita assieme ad una quantificazione degli oneri da addebitare all'appaltatore.**

4. Il direttore dei lavori dovrà presenziare alle visite di collaudo. Sarà pertanto onere del collaudatore accertarne la presenza

Oneri dell'esecutore nelle operazioni di collaudo *(Art. 224 D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207)*

1. L'esecutore, a propria cura e spesa, dovrà mettere a disposizione dell'organo di collaudo gli operai e i mezzi d'opera necessari ad eseguire le operazioni di riscontro, le esplorazioni, gli scandagli, gli esperimenti, ecc. Rimarrà a cura e carico dell'esecutore quanto occorre per ristabilire le parti del lavoro, che sono state alterate nell'eseguire tali verifiche. **Sarà obbligo del collaudatore fornire in maniera chiara e tempestiva all'appaltatore l'elenco di tutte le operazioni di riscontro che ritiene necessarie ai fini delle operazioni di collaudo, compresa una valutazione delle congrue tempistiche necessarie.**

2. Nel caso in cui l'esecutore non ottemperi a siffatti obblighi, l'organo di collaudo dovrà disporre che sia provveduto d'ufficio, in danno all'esecutore inadempiente, deducendo la spesa dal residuo credito dell'esecutore.

Valutazioni dell'organo di collaudo

1. Il collaudatore dovrà provvedere a raffrontare i dati di fatto risultanti dal processo verbale di visita con i dati di progetto e delle varianti approvate e dei documenti contabili e formulare le proprie considerazioni sul modo con cui l'esecutore ha osservato le prescrizioni contrattuali e le disposizioni impartite dal direttore dei lavori. Sulla base di quanto rilevato, il collaudatore, anche sulla scorta dei pareri del responsabile del procedimento, dovrà determinare:

   a) se il lavoro sia o no collaudabile;
   b) a quali condizioni e restrizioni si possa collaudare;
   c) i provvedimenti da prendere qualora non sia collaudabile;
   d) le modificazioni da introdursi nel conto finale;
   e) il credito liquido dell'esecutore.

2. Il collaudatore dovrà esprimere le sue valutazioni sulle modalità di conduzione dei lavori da parte dell'esecutore (appaltatore e subappaltatori o subcontraenti).

3. Con apposita relazione riservata il collaudatore dovrà esporre il proprio parere sulle riserve e domande dell'esecutore e sulle eventuali penali sulle quali non sia già intervenuta una risoluzione definitiva.

Discordanza fra la contabilità e l'esecuzione

1. In caso di discordanza fra la contabilità e lo stato di fatto, le verifiche di collaudo dovranno estese al fine di apportare le opportune rettifiche nel conto finale.

2. In caso di gravi discordanze, l'organo di collaudo dovrà sospendere le operazioni e riferirne al responsabile del procedimento presentandogli le sue proposte. Il responsabile del procedimento trasmetterà alla stazione appaltante la relazione e le proposte dell'organo di collaudo.

Difetti e mancanze nell'esecuzione

1. Riscontrandosi nella visita di collaudo difetti o mancanze riguardo all'esecuzione dei lavori tali da rendere il lavoro assolutamente inaccettabile, il collaudatore sarà tenuto a rifiutare l'emissione del certificato di collaudo ed a procedere come segue:

2. Nel caso in cui il collaudatore ritenga i lavori non collaudabili, ne dovrà informare la stazione appaltante trasmettendo, tramite il responsabile del procedimento, per le ulteriori sue determinazioni, il processo verbale, nonché una relazione con le proposte dei provvedimenti da adottare.

3. Se i difetti e le mancanze sono di poca entità e sono riparabili in breve tempo, l'organo di collaudo dovrà prescrivere specificatamente le lavorazioni da eseguire, assegnando all'esecutore un termine; il certificato di collaudo non dovrà essere rilasciato sino a che da apposita dichiarazione del direttore dei lavori, confermata dal responsabile del procedimento, risulti che l'esecutore abbia completamente e regolarmente eseguito le lavorazioni prescrittegli, In tal caso il collaudatore sarà tenuto in ogni caso a procedere direttamente alla relativa verifica.

4. Nel caso di inottemperanza da parte dell'esecutore il collaudatore dovrà disporre che sia provveduto d'ufficio, in danno all'esecutore inadempiente, deducendo la spesa che ne dovesse derivare dal residuo credito dell'esecutore.

5. Se infine i difetti e le mancanze non pregiudicano la stabilità dell'opera e la regolarità del servizio cui l'intervento è strumentale, il collaudatore dovrà determinare, nell'emissione del certificato, la somma che, in conseguenza dei riscontrati difetti, deve detrarsi dal credito dell'esecutore.

Eccedenza su quanto autorizzato ed approvato

1. Ove il collaudatore riscontri lavorazioni meritevoli di collaudo, ma non preventivamente autorizzate, potrà ammetterle nella contabilità, previo parere vincolante della stazione appaltante, solo se le ritiene indispensabili per l'esecuzione dell'opera e se l'importo totale dell'opera, compresi i lavori non autorizzati, non ecceda i limiti delle spese approvate; altrimenti dovrà sospendere il rilascio del certificato di collaudo e riferire al responsabile del procedimento proponendo i provvedimenti che ritiene opportuni.

Certificato di collaudo

1. Ultimate le operazioni di cui agli articoli precedenti, il collaudatore, qualora ritenga collaudabile il lavoro, dovrà emettere il certificato di collaudo che deve contenere:

a) una relazione che ripercorra l'intera vicenda dell'appalto dalla progettazione all'esecuzione, indicando puntualmente:

- il titolo dell'opera o del lavoro;
- la località e la provincia interessate;
- la data e l'importo del progetto e delle eventuali successive varianti;
- gli estremi del contratto e degli eventuali atti di sottomissione e atti aggiuntivi, nonché quelli dei rispettivi provvedimenti approvativi;
- il quadro economico recante gli importi autorizzati;
- l'indicazione dell'esecutore;
- il nominativo del direttore dei lavori e degli eventuali altri componenti l'ufficio di direzione lavori;
- il tempo prescritto per l'esecuzione dei lavori, con l'indicazione delle eventuali proroghe;
- le date dei processi verbali di consegna, di sospensione, di ripresa e di ultimazione dei lavori;
- la data e gli importi riportati nel conto finale;
- l'indicazione di eventuali danni di forza maggiore e di infortuni verificatisi;
- la posizione dell'esecutore e dei subappaltatori nei riguardi degli adempimenti assicurativi e previdenziali;
- gli estremi del provvedimento di nomina dell'organo di collaudo;

b) il richiamo agli eventuali verbali di visita in corso d'opera (da allegare);
c) il verbale della visita definitiva (ovvero il richiamo ad esso se costituisce un documento a parte);
d) la sintesi delle valutazioni dell'organo di collaudo circa la collaudabilità dell'opera;
e) la certificazione di collaudo.

2. Nella certificazione il collaudatore:

   a) riassume per sommi capi il costo del lavoro indicando partitamente le modificazioni, le aggiunte, le deduzioni al conto finale;
   b) determina la somma da porsi a carico dell'esecutore per danni da rifondere alla stazione appaltante per maggiori spese dipendenti dalla esecuzione d'ufficio in danno o per altro titolo; la somma da rimborsare alla stessa stazione appaltante per le spese sostenute per i propri addetti ai lavori, oltre il termine convenuto per il compimento degli stessi;
   c) dichiara, fatte salve le rettifiche che può apportare l'ufficio in sede di revisione, l'importo a saldo da liquidare all'esecutore;
   d) attesta la collaudabilità dell'opera o del lavoro con le eventuali prescrizioni.

3. Qualora nel biennio successivo all'approvazione del Certificato di Collaudo, dovessero emergere vizi o difetti dell'opera, il responsabile del procedimento provvederà a denunciare entro il medesimo periodo il vizio o il difetto e ad accertare, sentiti il direttore dei lavori e l'organo di collaudo ed in contraddittorio con l'esecutore, se detti difetti derivino da carenze nella realizzazione dell'opera; in tal caso proporrà alla stazione appaltante di fare eseguire dall'esecutore, od in suo danno, i necessari interventi. Nell'arco di tale biennio l'esecutore è tenuto alla garanzia per le difformità e i vizi dell'opera, indipendentemente dalla intervenuta liquidazione del saldo. **Il collaudatore sarà tenuto pertanto a dare tempestivo riscontro alle richieste ricevute in tal senso dal responsabile del Procedimento**

Richieste formulate dall'esecutore sul certificato di collaudo

1. Il certificato di collaudo dovrà venir trasmesso per la sua accettazione all'esecutore, il quale deve firmarlo nel termine di venti giorni. All'atto della firma egli può aggiungere le richieste che ritiene opportune, rispetto alle operazioni di collaudo. Tali richieste devono essere formulate e giustificate nel modo prescritto dal Capitolato Speciale d'Appalto con riferimento alle riserve e con le conseguenze previste.

2. Il collaudatore dovrà riferire al responsabile del procedimento sulle singole richieste fatte dall'esecutore al certificato di collaudo, formulando le proprie considerazioni ed indicare le eventuali nuove visite che ritiene opportuno di eseguire.

Trasmissione documentazione finale

1. Condotte a termine le operazioni connesse allo svolgimento del mandato ricevuto, il collaudatore dovrà trasmettere al responsabile del procedimento tutti i documenti amministrativi e contabili ricevuti, unendovi:

a) i verbali di visita;
b) la dichiarazione del direttore dei lavori attestante l'esito delle prescrizioni ordinate dall'organo di collaudo;
c) il certificato di collaudo;
d) le eventuali relazioni riservate relative alle riserve e alle richieste formulate dall'esecutore nel certificato di collaudo.

2. il collaudatore dovrà inviare, per conoscenza, all'esecutore la lettera di trasmissione dei documenti sopra riportati.

3. il collaudatore dovrà trasmettere al responsabile del procedimento la relazione generale acclarante la totalità delle spese effettuate in relazione ai lavori oggetto del collaudo, definendo altresì i rapporti tra ente finanziatore ed ente beneficiario ove necessario.

Art. 4. (collaborazioni)

1. Il Professionista potrà avvalersi della collaborazione di altri soggetti, ferma ed impregiudicata la propria esclusiva e diretta responsabilità e garanzia nei riguardi del Comune per tutte le prestazioni fornite, con specifico riferimento a quelle indicate al precedente art. 2.
2. In caso di assenze limitate per motivi personali (non superiori ai 15 giorni naturali e consecutivi) e/o per motivi di salute comprovati, il professionista potrà delegare, previa autorizzazione del Responsabile Unico del Procedimento/Responsabile dei lavori, le funzioni di cui all'art. 3 del presente contratto ad un suo collaboratore con uguale idoneità e qualificazione professionale, in grado di sostenere temporaneamente le responsabilità del presente incarico.
3. Resta inteso che l'utilizzo e la collaborazione di eventuale personale di assistenza per tutte le operazioni oggetto del presente incarico saranno regolate mediante intese dirette ed esclusive tra il professionista e gli interessati, le cui competenze saranno a totale carico e spese del medesimo.
4. L'Amministrazione comunale sarà esonerata da ogni tipo di responsabilità, riconoscendo come unica controparte il professionista incaricato, responsabile nei confronti del committente.
5. Della nomina dei collaboratori di cui sopra, il professionista, è tenuto a dare preventiva comunicazione alla committenza per l'espressione del relativo gradimento.
6. Il compenso economico degli eventuali collaboratori rimane ad esclusivo carico del professionista e per la loro attività nulla sarà dovuto oltre a quanto stabilito nel successivo art. 12.
7. Per quanto riguarda il costo dell'assistenza e degli eventuali collaboratori e sostituti, il Professionista dichiara di averne tenuto debitamente conto nello schema di parcella.

Art. 5 (Varianti)

1. Nel caso di redazione ed approvazione di una Perizia di Variante suppletiva, l'importo dell'onorario potrà essere adeguato al nuovo importo lavori ed alla relativa articolazione in categorie di lavoro così come determinato dalla Perizia medesima, secondo le medesime condizioni dell'offerta economica iniziale.
2. L'eventuale incremento dell'onorario verrà determinato dalla differenza tra quello rideterminato sull'importo lavori della perizia e quello originario.
3. L'onorario non potrà subire alcuna variazione od incremento a causa del solo prolungamento del periodo di lavori conseguente a proroghe, o periodi accordati per opere di finitura e per ripristini prescritti dal Direttore dei Lavori o dal collaudatore stesso.

Art. 6 (Altre condizioni disciplinanti l'incarico)

1. Il Professionista incaricato rinuncia sin d'ora a qualsiasi corrispettivo a vacazione o rimborso spese o altra forma di corrispettivo, oltre a quanto previsto dal presente contratto, ad eventuali aggiornamenti tariffari che dovessero essere approvati nel periodo di validità del contratto, a rivalutazioni o revisioni di qualunque genere dei corrispettivi, nonché a qualsiasi maggiorazione per incarico parziale o per interruzione dell'incarico per qualsiasi motivo non imputabile a comportamenti dolosi o gravemente colposi dell'Amministrazione committente.
2. In conformità alle vigenti disposizioni regolamentari relative all'espletamento dei servizi tecnici, il Professionista incaricato si impegna a:
   a. produrre un numero minimo di 2 copie cartacee di ogni elaborato e di ogni altro atto connesso o allegato.
   b. a produrre, unitamente agli elaborati di cui alla lettere a), una copia dei medesimi su supporto informatico, anche con firma digitale, redatta a mezzo di elaboratore assistito da programma informatizzato, in formato standardizzato tipo PDF e una copia in formato editabile compatibile con i programmi utilizzati dal Comune di Trieste.
3. In relazione alla proprietà intellettuale di tutti gli elaborati prodotti dal Professionista incaricato, l'Amministrazione committente ne diviene proprietaria ed è autorizzata alla utilizzazione piena degli stessi;
4. Ad integrazione del comma 1, le parti, con accettazione espressa da parte del Professionista incaricato, convengono che tutte le spese sono conglobate in forma forfetaria, come da parcella di cui al DM 17.6.2016 delle prestazioni e offerta economica di gara e con ciò il Professionista/studio/società incaricato rinuncia a qualsiasi altro rimborso, indennità, vacazione, trasferta, diritto e quant'altro non specificatamente compensato in forza del presente contratto;

Art. 7 (Durata dell'incarico e termini)

1. Il termine di inizio delle prestazioni decorrerà dalla comunicazione del RUP di avvio del Servizio, anche prima della stipula del contratto in caso di necessità; **l'incarico si riterrà concluso con l'approvazione da parte del Comune degli elaborati di collaudo tecnico-amministrativo dell'opera, fermi restando i profili di responsabilità in caso di contestazioni da muovere all'Appaltatore nei due anni successivi all'approvazione del collaudo stesso.**
2. La presentazione degli elaborati tecnici e del certificato di collaudo tecnico amministrativo dovrà essere presentato non oltre **6 (sei) mesi dall'ultimazione dei lavori** risultante dal relativo certificato.
3. Il Collaudo avrà carattere provvisorio; esso assumerà carattere definitivo trascorsi due anni dalla data di emissione. Decorso tale ultimo citato termine, il collaudo si intende tacitamente

approvato anche se l'atto formale di approvazione non sarà intervenuto entro i successivi due mesi.

4. Potrà essere disposta la sospensione delle prestazioni per sole esigenze non imputabili al Professionista.

Art. 9 (Penali)

1. In caso di mancata, ritardata, incompleta o inadeguata esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto, la cui gravità non crei il presupposto per la risoluzione contrattuale in base all'Art. 11. (Risoluzione del contratto), l'Ente committente potrà applicare le seguenti penalità, fatto salvo il risarcimento degli eventuali danni:

2. nell'ipotesi di ritardata esecuzione di una delle prestazioni previste dal presente contratto: la percentuale dello 0,5 (zerovirgolacinque) per mille dell'onorario per ciascun giorno di omissione o ritardo delle prestazioni oggetto di inadempimento che richiedano l'osservanza di termini di scadenza.

3. nell'ipotesi di inadeguata esecuzione di una delle prestazioni previste dal presente contratto: da un minimo di 500,00 (cinquecento/00) Euro ed un massimo di 5.000,00 (cinquemila/00) Euro in relazione alla gravità dell'inadempimento da accertarsi in base ad un procedimento in contraddittorio tra le parti.

4. Le penali applicate ai sensi dei precedenti commi verranno trattenute sul compenso in liquidazione fino alla cessazione dei motivi di applicazione delle stesse.

5. Per ogni altra violazione alle norme di legge o di regolamento applicabili alle prestazioni oggetto dell'incarico, o per ogni inadempimento rispetto alla disciplina del presente contratto diverso dai ritardi o dalla mancata esecuzione, si applica una penale pecuniaria forfetaria nella misura da un minimo dell'uno per mille ad un massimo del cinque per mille del corrispettivo contrattuale; qualora la violazione o l'inadempimento siano riferiti ad una specifica prestazione, la penale non può essere superiore al 10% (dieci per cento) del valore economico della stessa prestazione. La graduazione della penale, nell'ambito del minimo e del massimo, è determinata dall'Amministrazione committente in relazione alla gravità della violazione o dell'inadempimento.

6. L'applicazione delle penali non esclude la responsabilità dell'incaricato per eventuali maggiori danni subiti dall'Amministrazione committente o per la ripetizione di indennizzi, risarcimenti, esecuzioni d'ufficio, esecuzioni affidate a terzi per rimediare agli errori o alle omissioni, interessi e more o altri oneri che l'Amministrazione committente debba sostenere per cause imputabili al Professionista incaricato.

Art.10 (Riservatezza, coordinamento, astensione)

1. Il professionista/studio/società incaricato è tenuto alla riservatezza e al segreto d'ufficio, sia in applicazione dei principi generali sia, in particolare, per quanto attiene le notizie che possono influire sull'andamento delle procedure, anche ma non solo, ai sensi dell'articolo 40 comma 2 del D.Lgs. n. 50 del 2016.

2. Il professionista/studio/società incaricato è personalmente responsabile degli atti a lui affidati per l'espletamento delle prestazioni, nonché della loro riservatezza ed è obbligato alla loro conservazione e salvaguardia.

3. Senza l'autorizzazione scritta dell'Amministrazione committente è preclusa al professionista/studio/società incaricato ogni possibilità di rendere noti a chiunque, in tutto o in parte, la documentazione o gli elaborati in corso di redazione o redatti, prima che questi siano formalmente adottati o approvati dall'Amministrazione committente. Il divieto non si applica ai

competenti uffici dell'Amministrazione committente e agli organi esecutivi e di governo della stessa.

4. Il professionista/studio/società incaricato deve astenersi dalle procedure connesse all'incarico nelle quali dovesse in qualche modo essere interessato, sia personalmente che indirettamente, segnalando tempestivamente all'Amministrazione committente tale circostanza.

5. Le prestazioni devono essere svolte in modo da non ostacolare o intralciare la conduzione e l'andamento degli uffici e degli organi dell'Amministrazione committente; il professionista/studio/società incaricato deve coordinarsi, accordarsi preventivamente e collaborare con tutti i soggetti a qualunque titolo coinvolti all'espletamento delle prestazioni, con particolare riguardo alle autorità e alle persone fisiche e giuridiche che siano in qualche modo interessate all'oggetto delle prestazioni. Egli deve segnalare tempestivamente per iscritto all'Amministrazione committente qualunque inconveniente, ostacolo, impedimento, anche solo potenziali, che dovessero insorgere nell'esecuzione del contratto.

6. Con la sottoscrizione del Contratto il professionista/studio/società incaricato acconsente che i suoi dati personali resi per la stipulazione e per tutti gli eventuali ulteriori adempimenti che si dovessero rendere necessari durante l'esecuzione del contratto medesimo siano trattati dalla Committente ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modifiche ed integrazioni; egli altresì prende atto dei diritti e delle condizioni che conseguono alla disciplina del predetto decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 11. (Risoluzione del contratto)

1. Oltre a quanto stabilito all'ultimo comma dell'Art. 24 (Tracciabilità dei pagamenti), il contratto può essere risolto di diritto, per inadempimento, ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, con semplice pronuncia di risoluzione, nei seguenti casi:

   a. ritardo non giustificato e non autorizzato superiore a 15 (quindici) giorni negli adempimenti derivanti dall'incarico;

   b. inadempienze che abbiano determinato o siano comunque idonee a determinare danno nella regolare realizzazione dell'intervento.

2. La risoluzione contrattuale avrà decorrenza dalla notificazione della determinazione di pronuncia della risoluzione stessa.

3. In tale ipotesi, il committente si intenderà libero da ogni impegno verso la controparte inadempiente, senza che questa possa pretendere compensi ed indennità di sorta, con l'esclusione di quelli relativi alle prestazioni già assolte al momento della risoluzione del contratto che siano state approvate o comunque fatte salve dal committente medesimo.

4. Il committente si riserva la facoltà di risolvere il presente atto, ai sensi dell'art. 1454 del Codice Civile, mediante idoneo provvedimento, in ogni altro caso di grave ed ingiustificato inadempimento delle prestazioni nascenti dal contratto stesso, qualora il professionista/studio/società incaricato contravvenga alle condizioni di cui al contratto stesso, oppure a norme di legge o aventi forza di legge, ad ordini e istruzioni legittimamente impartiti dal responsabile del procedimento, non produca la documentazione richiesta o la produca con ritardi pregiudizievoli, oppure assuma atteggiamenti o comportamenti ostruzionistici o inadeguati nei confronti di autorità pubbliche competenti al rilascio di atti di assenso da acquisire in ordine all'oggetto delle prestazioni.

5. E' facoltà inoltre del committente risolvere il presente contratto qualora il professionista/studio/società incaricato, in assenza di valida giustificazione scritta recapitata tempestivamente all' Amministrazione committente, si discosti dalle modalità di espletamento delle prestazioni di cui all'Art. 3.

6. In particolare, Il contratto può essere risolto in danno all'incaricato in uno dei seguenti casi:
    a. accertamento della violazione delle prescrizioni dell'Art.10 (Riservatezza, coordinamento, astensione) commi 1, 2, 3 o 4;
    b. revoca o decadenza dell'iscrizione all'ordine professionale di appartenenza; in caso di Professionista incaricato strutturato in forma associata o societaria la condizione opera quando la struttura non disponga di una figura professionale sostitutiva;
    c. perdita o sospensione della capacità a contrattare con la pubblica amministrazione in seguito provvedimento giurisdizionale anche di natura cautelare;
    d. applicazione di misure di prevenzione o di sicurezza in materia di lotta alla criminalità organizzata;
    e. violazione grave o reiterata di disposizioni in materia fiscale, tributaria o contributiva, oppure in materia assistenziale o del diritto del lavoro, verso i dipendenti o i collaboratori;
    f. accertamento della violazione della disciplina del subappalto di cui all'Art. 20 (Subappalto e Avvalimento);
    g. accertamento della violazione del regime di incompatibilità previsto dal D.Lgs. 50/2016;
    h. superamento dei limiti massimi di applicazione delle penali ai sensi dell'Art. 9 (Penali);
    i. nei casi previsti dall'art. 108 del D.Lgs. 50/2016.
7. La risoluzione avviene con semplice comunicazione scritta indicante la motivazione, purché con almeno 15 (quindici) giorni di preavviso; per ogni altra evenienza trovano applicazione le norme del Codice civile in materia di recesso e risoluzione anticipata dei contratti.
8. In ogni ipotesi non sarà riconosciuto al professionista incaricato nessun altro compenso o indennità di sorta con l'esclusione di quanto dovuto per le prestazioni già assolte al momento della risoluzione del contratto, fatta salva l'applicazione delle penali ed impregiudicato il diritto al risarcimento di eventuali ulteriori danni patiti dal committente in conseguenza dell'inadempimento.

Art. 12 (Recesso)

1. Il committente, con idoneo provvedimento, può recedere dal presente contratto in qualsiasi momento per ragioni di pubblico interesse.
2. In tale caso il professionista/studio/società incaricato ha diritto ad ottenere il corrispettivo per l'attività svolta fino a quel momento e le spese documentate già sostenute per l'espletamento dell'incarico.
3. Al di fuori di tale ipotesi è in facoltà del committente di recedere dal contratto in qualsiasi momento mediante il pagamento dell'attività eseguita.
4. La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle verifiche previste dalla normativa antimafia (D.Lgs. 159/2011). qualora la stazione appaltante proceda ai sensi degli artt. 88 comma 4 bis e 92 comma 3 della norma sopra indicata, recederà dal contratto laddove si verifichino le circostanze di cui agli artt. 88, commi 4 bis e 4 ter e 92 commi 3 e 4 del citato decreto.
5. Il professionista/studio/società incaricato può recedere dal contratto per sopravvenuti, imprevisti ed imprevedibili motivi, della cui gravità dovrà dare conto al committente nella comunicazione scritta che dovrà pervenire al committente stesso con preavviso di almeno 30 (trenta) giorni.
6. In tal caso, l'Affidataria ha diritto al corrispettivo per l'attività svolta fino alla data di recesso.

Art. 13 (Incompatibilità)

1. Per il professionista/studio/società fino al termine dell'incarico, valgono tutte le cause di incompatibilità previste al riguardo dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari, ivi comprese quelle dell'ordine professionale di appartenenza.
2. Al riguardo il professionista/studio/società dichiara di non avere in corso situazioni che possano configurare ipotesi di conflitti di interesse con il committente.
3. Qualora il professionista/studio/società fosse dipendente pubblico, dovrà ottemperare a quanto richiesto dal D. Lgs 30.3.2001 n. 165 con particolare riguardo all'art. 53 commi 7-8 relativo al provvedimento autorizzativo dell'Amministrazione di appartenenza che dovrà essere allegato al presente contratto.
4. Qualora il professionista/studio/società, durante lo svolgimento del presente incarico, diventasse dipendente pubblico, dovrà darne comunicazione al committente ed ottemperare immediatamente a quanto richiesto dalla norma di cui al capoverso precedente, relativamente al provvedimento autorizzativo dell'Amministrazione di appartenenza, che dovrà essere richiesto dal professionista/studio/società e consegnato all'Amministrazione comunale.
5. Il professionista/studio/società si impegna comunque a segnalare tempestivamente l'eventuale insorgere di cause di incompatibilità o di cessazione delle condizioni indicate ai precedenti commi, sia per se medesimo sia per i suoi collaboratori.

Art. 14. (Determinazione dei corrispettivi)

1. Fatto salvo quanto previsto dall'Art. 15 (Adeguamento dei corrispettivi), i corrispettivi contrattuali sono fissi, vincolanti e onnicomprensivi, essi sono stati determinati in sede di procedura di affidamento. Il professionista/studio/società incaricato prende atto e riconosce espressamente che i corrispettivi di cui al presente contratto sono adeguati all'importanza della prestazione e al decoro della professione ai sensi dell'articolo 2233, secondo comma, del Codice civile e sono comprensivi anche dei diritti sulle opere dell'ingegno di cui all'articolo 2578 del codice civile.
2. E' stabilito un corrispettivo per onorari e spese per tutte le prestazioni descritte al precedente Art. 3 e a quelle che ad esse sono riconducibili direttamente ed indirettamente, pari a (euro _____) , comprensivo di spese conglobate forfetarie.
3. Il corrispettivo contrattuale è stato determinato a seguito dell'offerta formulata in sede di indagine di mercato **(all. _____)**, sulla base del prospetto di determinazione dei corrispettivi per i servizi oggetto di affidamento (calcolo dei compensi per le prestazioni professionali) di cui al DM 17/06/2016 **(all. _____)**;
4. Tutti i corrispettivi devono essere maggiorati del contributo integrativo alla competente cassa nazionale di previdenza e assistenza professionale, nonché dell' I.V.A., alle aliquote di legge.
5. La quota delle spese forfetarie è ripartita tra le singole prestazioni liquidate.
6. Il corrispettivo di cui al comma 2 è stato determinato tenendo in considerazione l'entità economica dei lavori per i quali devono essere svolte le prestazioni, come individuata negli atti della procedura di affidamento

Art. 15 (Adeguamento dei corrispettivi)

1. Qualora nel caso di successivo frazionamento o successiva interruzione dell'incarico per un motivo legittimo, fosse necessario determinare i corrispettivi per le singole prestazioni, questi saranno calcolati utilizzando i coefficienti previsti dalle rispettive disposizioni normative vigenti, con applicazione del ribasso offerto in sede di gara.

2. Le percentuali stabilite per le prestazioni relative al collaudo dovranno essere applicate anche sull'importo delle eventuali riserve che dovessero essere discusse, indipendentemente dal loro accoglimento.

3. La definitiva entità dell'onorario spettante in ragione di quanto previsto nell'incarico in oggetto verrà determinata a consuntivo sulla scorta delle risultanze della contabilità finale al lordo del ribasso d'asta e delle riserve discusse, indipendentemente dal loro accoglimento, queste ultime con le modalità di cui al precedente comma.

Art. 16 (Modalità di corresponsione dei corrispettivi)

1. I corrispettivi, così come stabiliti all'Art. 14. (Determinazione dei corrispettivi), eventualmente adeguati ai sensi dell'Art. 15 (Adeguamento dei corrispettivi) e diminuiti delle penali di cui all'Art. 9 (Penali), sono corrisposti con le seguenti modalità:

2. La liquidazione del compenso professionale di cui trattasi sarà effettuata come segue:

3. per il 50% nella misura di 8/10 (ottodecimi) contestualmente al rilascio di ogni verbale di collaudo in corso d'opera dei lavori. Per determinare l'importo si dovrà applicare al 50% del compenso totale la percentuale di lavorazioni eseguite rispetto al totale dei lavori risultante da quanto contabilizzato nel SAL precedente alla visita di collaudo in corso d'opera, con detrazione di quanto già corrisposto al collaudatore negli acconti precedenti. Il saldo del residuo 20% verrà liquidato all'atto dell'approvazione del Collaudo tecnico-amministrativo dell'opera.

4. Per il 30% nella misura di 8/10 (ottodecimi) al rilascio del collaudo tecnico-amministrativo dell'opera con esito positivo. Il saldo del residuo 20% verrà liquidato all'atto dell'approvazione del Collaudo tecnico-amministrativo dell'opera.

5. Per il 20% all'atto dell'approvazione del Collaudo tecnico-amministrativo dell'opera.

6. I pagamenti verranno effettuati entro 30 giorni dal ricevimento della fattura,che dovrà essere emessa in formato elettronico, riscontrata regolare e conforme alle prestazioni eseguite previo accertamento della regolarità contributiva, con accredito sul conto corrente indicato al successivo all'Art. 24 (Tracciabilità dei pagamenti); con ciò questa Amministrazione assolverà pienamente agli obblighi economici previsti dal presente atto.

7. In caso di ritardo nei pagamenti i crediti sono gravati dagli interessi nella misura determinata ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231.

8. La liquidazione dei corrispettivi è subordinata al permanere dell'efficacia temporale dell'assicurazione di cui all'Art. 17 (Garanzie e Assicurazioni) e all'accertamento dell'assenza di inadempimenti erariali/contributivi.

9. I corrispettivi sono erogati esclusivamente mediante bonifico sul conto corrente dedicato da individuare ai sensi della normativa vigente di riferimento.

Art. 17 (Garanzie e Assicurazioni)

1. Il professionista/studio/società, ai sensi degli artt. 24 comma 4 e 106, commi 9 e 10 del D.Lgs 50/16 e del Titolo II, punto 4.1 delle Linee Guida n. 1/2018, consegna al momento della stipula del presente contratto copia autentica della polizza di responsabilità civile professionale che dovrà avere efficacia dalla data della stipula del presente contratto sino al compimento del secondo anno successivo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio dei lavori realizzati. Sono ammesse anche polizze con rinnovi annuali fino alla scadenza dell'efficacia della copertura sopra indicata. In questo secondo caso il professionista/studio/società dovrà consegnare annualmente entro 15 gg dalla data del rinnovo copia della polizza e/o certificato di polizza emesso a favore dell'ente.

2. La polizza deve prevedere una garanzia per un massimale non inferiore ad euro 1.000.000,00, in via esclusiva e dedicata a questo singolo appalto.
3. La polizza si estende alla copertura dei danni causati da collaboratori, dipendenti e praticanti.
4. La polizza delle associazioni di professionisti prevede espressamente la copertura assicurativa anche degli associati e dei consulenti.
5. La polizza, oltre ai rischi di cui all'art. 106 commi 9 e 10 del Codice, copre anche i rischi derivanti da errori od omissioni nello svolgimento della prestazione che abbiano determinato a carico della stazione appaltante nuove spese di progettazione e/o maggiori costi

Art. 18 (Coordinamento e vigilanza)

1. La sorveglianza sull'esecuzione del servizio affidato sarà istituzionalmente esercitata dal Servizio Edilizia Pubblica la cui Dirigente che potrà essere coadiuvata anche da soggetti esterni a supporto della vigilanza sulla progettazione, svolgerà la funzione di Responsabile Unico del Procedimento.

Art. 19 (Adempimenti legali)

1. Il professionista/studio/società incaricato conferma che alla data odierna non sussistono impedimenti alla sottoscrizione del contratto e che, in particolare:
   a. non ricorre alcuna delle cause di esclusione di cui all'articolo 80 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
   b. non sono intervenute sospensioni, revoche o inibizioni relative all'iscrizione all'ordine professionale dei tecnici titolari di funzioni infungibili come definite in sede di procedura di affidamento.
2. Il professionista/studio/società incaricato ha dimostrato la regolarità contributiva presso la Cassa previdenziale o le Casse previdenziali di appartenenza.

Art. 20 (Subappalto e Avvalimento)

1. Ai sensi dell'articolo 105, comma 1, del decreto legislativo n. 50 del 2016, il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità. Il subappalto è ammesso esclusivamente nei casi e secondo le modalità previsti dal medesimo articolo 105, nonché dall'art. 31 comma 8 e dagli atti di gara.

Art. 21 (Osservanza dei codici di comportamento dei dipendenti pubblici)

1. Nello svolgimento dell'attività di cui al presente atto il professionista/studio/società incaricato e i suoi collaboratori a qualsiasi titolo sono tenuti ad osservare, per quanto compatibili, gli obblighi di condotta previsti nel Codice di Comportamento Aziendale, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 234 del 24.5.2018, in vigore dal 13.6.2018 e nel Codice di Comportamento dei Dipendenti Pubblici, approvato con D.P.R. 16.04.2013 n. 62, che sono disponibili sul sito istituzionale, nella sezione "amministrazione trasparente" al link "codice disciplinare e codici di comportamento"; la violazione di detti obblighi di condotta può comportare la risoluzione o decadenza del rapporto di cui al presente atto.
2. Il presente atto può essere altresì risolto nel caso in cui non venga effettuata da parte del professionista la dichiarazione di non trovarsi nelle condizioni di cui all'art. 53 comma 16 ter del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i. (non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo

e comunque non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti del Comune di Trieste che hanno esercitato nei suoi confronti poteri autoritativi o negoziali per conto della stessa Amministrazione per il triennio successivo alla cessazione del rapporto).

Art. 22 (Definizione delle controversie)

1. Ai sensi degli articoli 205 e 206 del decreto legislativo n. 50 del 2016, qualora vi siano contestazioni scritte circa l'importo dovuto, in seguito ad una variazione delle prestazioni, senza che ciò sia previsto, direttamente o indirettamente dal presente contratto, e qualora ricorrano le condizioni e limiti imposti dalla stessa normativa, il responsabile del procedimento deve valutare immediatamente l'ammissibilità di massima delle contestazioni, la loro non manifesta infondatezza e l'eventuale imputazione delle responsabilità. Il responsabile del procedimento formula una proposta motivata di accordo bonario e la trasmette contemporaneamente al Professionista incaricato e all'Amministrazione committente entro i termini fissati.

2. Il professionista/studio/società incaricato e l'Amministrazione committente devono pronunciarsi entro i termini fissati dai citati artt. 205 e 206; la pronuncia dell'Amministrazione committente deve avvenire con provvedimento motivato; la mancata pronuncia nel termine previsto costituisce rigetto della proposta. La procedura può essere reiterata una sola volta nel corso di validità del contratto.

3. Anche al di fuori dei casi in cui è previsto il ricorso all'accordo bonario ai sensi del comma 1, le controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione del contratto possono sempre essere risolte mediante atto di transazione, in forma scritta, nel rispetto del Codice civile. Il dirigente competente se diverso dal responsabile del procedimento e sentito questo, esamina la proposta di transazione formulata dal soggetto aggiudicatario, oppure può formulare una proposta di transazione al soggetto aggiudicatario, previa audizione del medesimo. Qualora l'importo differenziale della transazione ecceda la somma di 100.000 euro, è necessario il parere dell'Avvocatura che difende l'Amministrazione committente o, in mancanza, del funzionario più elevato in grado, competente per il contenzioso.

4. La procedura di cui al comma 2 può essere esperita, in quanto compatibile, anche per le controversie circa l'interpretazione del contratto o degli atti che ne fanno parte o da questo richiamati, anche quando tali interpretazioni non diano luogo direttamente a diverse valutazioni economiche.

5. Nelle more della risoluzione delle controversie il professionista/studio/società incaricato non può comunque rallentare o sospendere le proprie prestazioni o rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dall'Amministrazione committente.

6. La decisione sulla controversia è estesa all'entità delle spese di giudizio e alla loro imputazione alle parti, in relazione agli importi accertati, al numero e alla complessità delle questioni.

7. Sulle somme riconosciute in sede amministrativa o contenziosa, gli interessi al tasso legale cominciano a decorrere 60 (sessanta) giorni dopo la data di sottoscrizione dell'accordo bonario, successivamente approvato dall'Amministrazione committente, oppure dall'emissione del provvedimento esecutivo con il quale sono state risolte le controversie.

8. Ove non si proceda all'accordo bonario ai sensi del comma 1, o alla transazione ai sensi del comma 2, la definizione delle controversie derivanti dall'esecuzione del contratto è devoluta all'autorità giudiziaria competente presso il Foro di Trieste; ai sensi dell'articolo 3, comma 19, della legge n. 244 del 2007 è esclusa la competenza arbitrale.

Art. 23 (Domicilio, rappresentanza delle parti)

1. Il professionista/studio/società incaricato elegge il proprio domicilio per tutti gli effetti di cui al presente contratto presso _____. Qualunque comunicazione effettuata dall'Amministrazione committente al domicilio indicato si intende efficacemente ricevuta dal professionista/studio/società incaricato.

2. Il professionista/studio/società incaricato individua se stesso come soggetto referente per ogni aspetto tecnico, amministrativo ed economico connesso al presente contratto.

3. L'Amministrazione committente individua come soggetto referente per ogni aspetto tecnico, amministrativo ed economico connesso al presente contratto, il Responsabile Unico del Procedimento.

4. Ogni comunicazione e richiesta ed ogni ordine indirizzati dall'Amministrazione committente ad uno dei soggetti di cui al comma 2 si intende effettuato al professionista/studio/società incaricato. Ogni comunicazione, richiesta, osservazione, atto o documento che il professionista/studio/società incaricato intenda far pervenire all'Amministrazione committente è trasmesso al Responsabile del procedimento di cui al comma 3.

Art. 24 (Tracciabilità dei pagamenti)

1. Qualora tali adempimenti non siano stati assolti in sede di stipula del presente contratto, ai sensi dell'articolo 3, commi 1 e 8, della legge n. 136 del 2010, il Tecnico incaricato, nonché gli eventuali subappaltatori o titolari di altri rapporti contrattuali ai sensi del precedente Art. 23 (Domicilio, rappresentanza delle parti), devono comunicare alla Amministrazione committente gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, anche se non in via esclusiva, accesi presso banche o presso Poste italiane S.p.A., entro 7 (sette) giorni dalla stipula del presente contratto oppure entro 7 (sette) giorni dalla loro accensione se successiva, comunicando altresì negli stessi termini le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sui predetti conti. In assenza delle predette comunicazioni l'Amministrazione committente sospende i pagamenti e non decorrono i termini legali per i predetti pagamenti previsti dal precedente Art. 16 (Modalità di corresponsione dei corrispettivi).

2. Tutti i movimenti finanziari relativi al presente contratto:

3. per pagamenti a favore del professionista/studio/società incaricato, degli eventuali e sub-contraenti, o comunque di soggetti che forniscono beni o prestano servizi in relazione allo stesso contratto, devono avvenire mediante lo strumento del bonifico bancario o postale sui conti dedicati di cui al comma 1.

4. i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali nonché quelli destinati all'acquisto di immobilizzazioni tecniche devono essere eseguiti tramite i conti corrente dedicati di cui al comma 1, per il totale dovuto, anche se non riferibile in via esclusiva alla realizzazione dell'intervento.

5. I pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in favore di gestori e fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, possono essere eseguiti anche con strumenti diversi dal bonifico bancario o postale, fermo restando l'obbligo di documentazione della spesa. Per le spese giornaliere, di importo inferiore o uguale a 1.500 euro possono essere utilizzati sistemi diversi dal bonifico bancario o postale, fermi restando il divieto di impiego del contante e l'obbligo di documentazione della spesa.

6. Ogni bonifico bancario o postale deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il CIG.

7. La violazione delle prescrizioni di cui ai commi 3 e 4 comporta l'annullabilità del contratto qualora reiterata per più di una volta.

8. Il soggetto che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui ai commi da 1 a 3 procede all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente l'Amministrazione committente e la prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente competente.

Art. 25 (Disposizioni transitorie e finali)

1. Tutte le eventuali spese inerenti e conseguenti il presente contratto e la sua attuazione, ivi comprese le spese di registrazione e i diritti di segreteria, qualora e nella misura dovuti, nonché le imposte e le tasse e ogni altro onere diverso dall'I.V.A. e dai contributi previdenziali integrativi alle Casse professionali di appartenenza, sono a carico del Professionista incaricato.
2. Il presente atto è sottoscritto in modalità elettronica in forma pubblica amministrativa a cura del Segretario Generale o di chi legittimamente ed a tutti gli effetti lo sostituisce.

Trieste, lì _____